



Centro Studi e Ricerche Ashlag
Associazione Culturale



Centro Studi e Ricerche Ashlag

Via XXIV Maggio, 115

73050 Salve

C.F. 94122350542

P.I. 11217691002

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione Culturale "Centro Studi e Ricerche Ashlag"

L'anno **2021**, il giorno **16 gennaio**, alle ore **19.00**, tramite videoconferenza Zoom, si è tenuta, dietro regolare convocazione del Presidente, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Variazione della denominazione** dell'associazione Centro Studi e Ricerche Ashlag
2. **Modifica dello Statuto:** proposta di trasformazione dell'associazione in Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 47, comma 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (con relativo adeguamento alle nuove disposizioni del CTS).
3. **Varie ed eventuali**

Sono presenti i Soci:

Domenico Albanese;

Donatella De Campi;

Lorella Nardelli;

Giuseppe Negro;

Mauro Fondacci;

Stefano Travelli;

Romolo Sambucioni



Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Domenico Albanese, il quale chiama alle funzioni di Segretaria la Sig.ra Lorella Nardelli.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 7 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

1) Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto di modificare la denominazione sociale da Centro Studi e Ricerche Ashlag in Accademia di Kabbalah Ashlag.

Dopo una breve discussione l'assemblea delibera all'unanimità di variare la denominazione dell'associazione da Centro Studi e Ricerche Ashlag in Accademia di Kabbalah Ashlag.



P.I. 11217691002



Delega del Direttore Provinciale



STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE: È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in via XXIV Maggio n. 115 a Salve (LE), quale Ente del terzo settore, un'Associazione denominata "**Accademia di Kabbalah Ashlag**" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017. L'uso, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge. L'Associazione, ove previsto, comprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea. Lo spostamento della sede legale all'interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, e potrà decidere di spostare la sede dell'Associazione all'interno del territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - SCOPO: L' "**Accademia di Kabbalah Ashlag - APS**", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art.3 - L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività d'interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, lettere a, d, g, h, i, l, n, qui di seguito riportate:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera d) "*educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*";

lettera g) "*formazione universitaria e post-universitaria*";

lettera h) "*ricerca scientifica di particolare interesse sociale*";

lettera i) *“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”;*

lettera l) *“formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa”;*

lettera n) *“cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni”.*

.....

L'“Accademia di Kabbalah Ashlag - APS” opera secondo la modalità metodologica dettata dall'antica saggezza della Kabbalah, secondo i testi autentici. In questo senso l'Associazione si propone di promuovere la diffusione e l'applicazione della Kabbalah su tutto il territorio nazionale e in tutte le situazioni, valorizzando l'esperienza maturata fino ad oggi in ambito scolastico, educativo, sociale, produttivo, sanitario, istituzionale e politico, anche attraverso l'uso del patrimonio di risorse umane e operatori formati e le esperienze di scambio culturale maturate fra il mondo professionale e quello accademico.

L'“Accademia di Kabbalah Ashlag - APS” in particolare persegue le seguenti finalità:

Promuovere, sviluppare, divulgare, valorizzare e diffondere lo studio e la conoscenza della Kabbalah come scienza, secondo gli studi di Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam) e il metodo di studio di Baruch HaLevi Ashlag (Rabash), attraverso diverse attività su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Art. 4 - L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e concerti corsi di Kabbalah, incontri culturali di vario genere;
- attività di formazione: corsi teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi base di perfezionamento e avanzati nello studio e nella comprensione degli insegnamenti della Kabbalah, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- apertura, sviluppo e gestione di nuove sedi sul territorio nazionale;
- attività editoriale: pubblicazione di bollettini, atti di convegni, seminari, studi e ricerche, vendita di libri e di tutte quelle pubblicazioni che hanno come oggetto la saggezza della Kabbalah, come scienza;
- contributi e donazioni ad ogni Associazione, Istituzione o Fondazione, in Italia e all'estero che abbia scopi simili a quelli dell'Associazione, indicati nell'Art.3.

- L'Associazione potrà inoltre assumere ogni altra iniziativa che ritenga opportuna per il conseguimento dei propri scopi. Essa potrà avvalersi della collaborazione di scienziati e studiosi di tutto il mondo, di enti privati, locali, regionali, nazionali e internazionali e fornire la propria collaborazione o affiliarsi ad altri enti e organizzazioni italiani, stranieri, comunitari e non, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi stessi fini;
- Promuovere e stabilire rapporti con il Parlamento, i Ministeri, Amministrazioni locali, le Università, gli Enti, le Aziende private, gli Istituti, le Associazioni di categoria, i Sindacati e con tutte le organizzazioni Sociali, culturali e istituzionali anche internazionali. L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
- Istituire strutture e costruire luoghi d'incontro, di interscambio, centri permanenti della vita associativa;
- promuovere incontri, convegni, eventi dibattiti, raduni, seminari, siti internet, forum, mailing list;
- instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri, aventi finalità affini, per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
- partecipare a conferenze, corsi formativi, stages, volti all'approfondimento di tutte le tematiche sopra esposte.

Art. 5 - Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione può anche beneficiare di prestazioni volontarie e gratuite di personale esterno ad essa (studiosi, scienziati, enti pubblici o privati, ecc...). E' fatta salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di disporre rimborsi spese o erogazioni come corrispettivo di incarichi professionali, previa autorizzazione scritta o secondo il regolamento dell'Associazione. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7 - Soci: Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche maggiorenni che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della

probità e della rettitudine, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, e dei suoi organi. I soci, infatti, che intendono aderire al presente Statuto, ne condividono gli scopi e devono impegnarsi personalmente, mettendo a disposizione in forma volontaria le proprie competenze in maniera sostanziale, partecipando, così, alla vita dell'associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione si intende a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. In ogni caso la qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Non possono essere soci coloro che non dimostrano di aver adempiuto ogni obbligo di legge e di non avere carichi pendenti e/o condanne penali.

Art. 8 – Domanda di ammissione: Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda sottoscritta su apposito modulo, completa di dati anagrafici, contenente la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad accettarne ed osservarne Statuto e Regolamenti, con relativo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

La validità della qualità di socio viene conseguita all'atto di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e previo versamento della quota associativa annuale.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9 – Diritto e doveri dei Soci: Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché nell'elettorato attivo e passivo.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al presente statuto.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Il socio, al momento dell'ammissione, si obbliga a non divulgare notizie e dati aventi ad oggetto l'organizzazione, i metodi ed i principi di ricerca dell'Associazione, a non farne uso personale, e, più in generale, a non porre in essere qualsivoglia atto che possa arrecare pregiudizio all'Associazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

- La qualità di socio si perde:

- A. per morte;
- B. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- C. dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- D. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che al termine dell'anno sociale non abbiano provveduto a regolarizzare il pagamento della quota sociale nonostante sollecito o richiamo.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Dir. di Roma
Direz. PRC

Volontari

Art. 11 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art.12 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 13 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui al presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 14 - Organi

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea generale dei soci
2. il Presidente
3. il Vice Presidente
4. il Segretario
5. il Tesoriere
6. il Consiglio Direttivo
7. il Revisore dei Conti, laddove eletto
8. il Collegio dei Probiviri, qualora sia eletto

Art. 15 – Nomina

Tutti gli organi dirigenti dell'associazione nominati in sede di costituzione sono elettivi e durano in carica 3 anni per consentire il consolidamento degli scopi associativi.

Art. 16 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche

dalla metà più di uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, ovvero, in casi peculiari e a discrezione del Consiglio Direttivo, tramite conferenza on-line.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 17 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Art. 18 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 10 (dieci) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, agli indirizzi risultanti nell'apposito libro sociale, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

A titolo esemplificativo l'Assemblea ordinaria:

- provvede alla elezione del Consiglio Direttivo e alla nomina del Presidente;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 19- Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione quando è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

3. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 20 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma agli indirizzi risultanti nell'apposito libro sociale, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza sia di prima, che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 21- Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri, è eletto, compreso il Presidente e il Vice Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il segretario e il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e effettivamente sostenute per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale /Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.



Art. 22 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni del Presidente o impedimento Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno

svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 23 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, mediante lettera, e-mail o fax, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri almeno otto giorni prima dell'adunanza; il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 17.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari,
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.
- g) nomina tra i suoi componenti il Vice-Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

Art. 25 - Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento, nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza, di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete inoltre l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce le attività compiute.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, cura la predisposizione del bilancio consuntivo annuale unitamente al Consiglio Direttivo, da sottoporre poi all'Assemblea.

Art. 26 - Il Vice Presidente Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni, o cessi dalla sua carica, o per quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 27 - Il Segretario, il tesoriere, ed i libri sociali

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, redige e mantiene aggiornati i libri sociali.
2. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.
3. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza al Consiglio Direttivo, e le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Organo di controllo

Art. 28 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci nomina l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisione legale dei conti

Art. 29 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può nominare il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30 - Gli esercizi sociali si aprono il 01 di Gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31- Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi per mezzo di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore, o in concomitanza di meeting, incontri, manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D. Lgs.n.117/17es.m.i., comunque secondari e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie e/o opportune al raggiungimento degli scopi perseguiti, purché direttamente connessi a quelli istituzionali.

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente tra gli aderenti e dovrà essere reinvestito annualmente per attività afferenti l'oggetto sociale e/o di pubblica utilità.

Art. 32 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 34 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35 - Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Il Consiglio Direttivo indica dove sono conservati i libri contabili previsti dalle vigenti leggi. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36 – Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa a cui eventualmente aderisce (co.2, art.14 D.Lgs.117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 37 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci, avente sempre per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei soci con diritto al voto, con esclusione delle deleghe.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Norme finali

Art. 38 - Clausola Compromissoria: qualunque controversia dovesse sorgere in relazione al presente statuto, sarà rimessa ad un organismo di mediazione competente con riferimento alla sede legale dell'associazione.

Art. 39 - L'Associazione può costituirsi parte civile nei processi penali, di tutela degli interessi collettivi o diffusi attinenti agli scopi e alle attività previsti nel presente statuto, anche a sostegno delle singole persone offese.

Art. 40 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al norme previste dal Codice civile e dal D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni, nonché alle norme nazionali in vigore.

Art. 41 - Tutte le comunicazioni previste nel presente statuto, potranno essere effettuate anche via posta elettronica certificata.

Salve, il 16/01/2021

Firme

Domenico Albanese

Paola Mordelli

Enrico Mauro

Giuseppe Sesto

Donatella De Campi

Enrico Sesto

Roberto Sesto



STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
04	IMMOBILIZZAZIONI	9,077.13	
04.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9,077.13	
04.02.0003	Mobili e arredi	130.00	
04.02.0004	Computer e stampanti	329.00	
04.02.0005	Attrezzature specifiche	8,618.13	
05	RIMANENZE	11,279.53	
05.01	RIMANENZE FINALI	11,279.53	
05.01.0001	Esistenze finali libri	11,279.53	
10	ATTIVO CIRCOLANTE	21,476.36	
10.02	BANCHE E FINANZIARIE	21,476.36	
10.02.0011	Banco-POSTE	19,221.39	
10.02.0013	Banca PAYPAL	1,724.69	
10.02.0014	Carta Credito Corporate Poste	530.28	
20	CREDITI	31.96	
20.01	CREDITI VERSO CLIENTI	31.96	
20.01.0001	Clienti Italia	31.96	
21	CREDITI VERSO ERARIO	595.05	
21.01	CREDITI VERSO ERARIO	595.05	
21.01.0001	IRES c/Aconto	259.00	
21.01.0006	Erario c/ritenute lav. dipendenti	336.05	
30	PATRIMONIO NETTO		19,085.46
30.01	PATRIMONIO NETTO		19,085.46
30.01.0011	Utile di esercizio		7,401.86
30.01.0023	Disavanzo 2018	879.49	
30.01.0024	Fondo Compensazione partite aperte 2018		12,563.09
31	FONDI		13,812.43
31.02	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		8,878.13
31.02.0003	Fondo ammort. Mobili e arredi		130.00
31.02.0004	Fondo ammort. Computer e stampanti		130.00
31.02.0005	Fondo ammort. Attrezzature specifiche		8,618.13
31.04	FONDI ACCANTONAMENTO		4,934.30
31.04.0002	Fondo T.F.R.		1,326.96
31.04.0010	Fondo Sociale HH		3,507.34
31.04.0011	Fondo Centro BB Israele		100.00
40	DEBITI		2,410.00
40.02	DEBITI DIVERSI		2,570.80
40.02.0005	Debiti verso Dipendenti		2,474.00
40.02.0006	Fondo L.297/82 Dipendente		96.80
40.03	DEBITI TRIBUTARI	160.80	
40.03.0001	Erario c/Ires	160.80	
41	DEBITI VERSO ERARIO		1,447.73
41.01	ERARIO CONTO IVA		430.91
41.01.0002	IVA a credito	149.89	
41.01.0004	Iva Intracomunitaria		580.80
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI		1,016.82
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lav.Dipendenti		445.38
41.02.0002	Erario c/Ritenute Lav.Autonomi		208.00
41.02.0005	INPS c/Debito		290.05
41.02.0006	INAIL c/Debito		73.39
Totale		43,650.21	37,945.80



0 1 19 122469 483 1